

STATUTO

ART.1: DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA.

- 1) E' costituita ente del terzo settore sotto la denominazione di "Alba Chiara Ragusa – E. T. S. (ente del terzo settore), organizzazione di volontariato non lucrativa, solidaristica e di utilità sociale. L'Associazione ha sede in Ragusa. L'Associazione è retta dal presente statuto.

L'Associazione ha durata illimitata; il suo scioglimento può essere deliberato solo dall'Assemblea Straordinaria dei soci ai sensi degli articoli 7,8,9, e 11

ART. 2: SCOPO

- 2) Art. 2 – Attività di interesse generale

L' ETS Alba Chiara Ragusa potrà svolgere le seguenti attività di interesse generale interventi e servizi sociali e per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone disabili, interventi e prestazioni sanitarie, prestazioni socio – sanitarie, educazione, istruzione e formazione professionale, attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

L'associazione potrà, dunque, nel rispetto e per il conseguimento delle attività di interesse generale sopra elencato, compiere azioni che a titolo meramente esemplificativo e non tassativo si elencano:

A – intervenire per dare ai familiari – fino alla prima fase più critica del processo di accettazione del trisomico- sostegno psicologico, informazioni estese e corrette, appoggi pratici, occasioni di incontro e di scambio di informazioni ed esperienze.

B – facilitare l'indispensabile e proficuo inserimento di bambini e ragazzi con sindrome di Down e disabili non gravi, nelle scuole di ogni ordine e grado;

C – promuovere ed organizzare ogni attività atta a favorire l'inserimento dei disabili nella società e nel mondo del lavoro e le loro accettazione a tutti i livelli, anche con l'organizzazione di progetti per lo sviluppo dell'autonomia personale ed esterna con la partecipazione del mondo imprenditoriale e produttivo:

D – promuovere la realizzazione di strutture e servizi adeguati per rispondere alle esigenze, anche residenziali, dell'età adulta come previsto dalle norme vigenti;

E – raccogliere, per un'ampia divulgazione al più vasto pubblico e con i più vari mezzi, ogni informazione sulla natura delle cause dell'handicap, nonché sulle circostanze che sembrano favorirne l'insorgere e sulle misure preventive rese disponibili dalla scienza; promuovere ricerche , anche attraverso l'istituzione di borse di studio, per il reperimento di ulteriori e migliori informazioni sia per la prevenzione che per la messa a punto del programma più idoneo per lo sviluppo delle potenzialità fisiche, mentali ed espressive delle persone Down e dei disabili non gravi;

favorire la diffusione delle informazioni e delle conoscenze anche attraverso proprie pubblicazioni;

F – offrire agli organi legislativi e di governo della Regione e degli altri Enti Locali una responsabile collaborazione nell'applicazione delle norme vigenti, nella formulazione di piani e programmi, nello studio di nuovi provvedimenti, esplicando, dove occorra, opera di persuasione, stimolo e pressione;

G – tutelare la dignità della persona disabile e gli altri suoi diritti sanciti dalla Costituzione Italiana e dalla Dichiarazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sui diritti degli Handicappati;

H – patrocinare, promuovere, curare qualsiasi iniziativa o attività che sia ritenuta dal Consiglio di Amministrazione opportuna per recepire i mezzi occorrenti o comunque perseguire lo scopo anzidetto.

E' espressamente vietato compiere attività di interesse generale non espressamente individuate in questo Statuto.

Il consiglio direttivo ha facoltà di individuare e documentare, con separato atto, dandone espressa menzione nella nota di missione ovvero in un'annotazione in calce al rendiconto di cassa nota integrativa, espressamente approvata dal medesimo organo, il carattere sussidiario ovvero secondario di attività secondarie rispetto a quelle di interesse generale

ART.3: SOCI

L'associazione è composta dai Soci:

a – ORDINARI: genitori, anche adottivi, fratelli, sorelle, parenti entro il IV° grado e tutori di persone disabili, che si impegnino nei limiti delle singole possibilità e competenze, a prestare volontariamente e gratuitamente con spirito di solidarietà la

propria opera e collaborazione per l'attuazione e il perseguimento dello scopo dell'associazione.

B – COLLABORATORI: le persone che, non rientrando nella categoria precedente, pur non direttamente coinvolte nel problema, condividono gli scopi e le attività dell'associazione e, per spirito di solidarietà, si impegnano con continuità a prestare la propria opera volontaria e gratuita al servizio dell'associazione.

C – BENEMERITI: le persone fisiche che, non rientrando nelle categorie precedenti, abbiano contribuito gratuitamente e, in maniera incisiva e determinante, al perseguimento delle finalità dell'associazione, acquisendo particolari meriti.

ART.4 SOCI: AMMISSIONE, RECESSO, ESCLUSIONE.

Il socio ordinario è ammesso a domanda dell'interessato, dal consiglio di amministrazione.

Il socio può recedere od essere escluso a norma dell'art.24 Codice Civile.

Il socio è tenuto al versamento della quota minima dell'associazione entro il 28 Febbraio dell'anno in corso. La qualità di socio non si perde nel caso che il versamento avvenga in ritardo purché entro l'anno solare, dopo tale data il socio viene d'ufficio considerato recedente e per essere riammesso dovrà presentare nuova domanda.

Il socio collaboratore che ne faccia domanda esprimendo nei tempi e nei modi la propria disponibilità a collaborare gratuitamente e senza oneri, è ammesso con delibera del consiglio di amministrazione della sezione previo versamento di una quota minimale annuale, stabilito dall'assemblea, per i soci collaboratori.

Può recedere dandone comunicazione, salvo motivi d'urgenza, almeno un mese prima dell'effettiva cessazione della collaborazione.

Il SOCIO ORDINARIO o COLLABORATORE, quando abbia cessato di appartenere all'associazione non può più ripetere le quote associative e gli eventuali altri contributi versati, ne ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione; la qualità di socio non è trasmissibile e non può essere stabilita a titolo temporaneo.

Il SOCIO BENEMERITO è nominato dall'assemblea.

ART.5: PATRIMONIO.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità solidaristiche e di utilità sociale. E' fatto divieto di distribuire comunque anche indirettamente utili, avanzi, fondi, riserve a fondatori,

associati, lavoratori, collaboratori, amministratori, ed altri componenti degli organi sociali.

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) Dalle quote associative di sua pertinenza;
- b) Dai contributi di singoli privati;
- c) Da donazioni, eredità e lasciti;
- d) Da eventuali contributi di Enti Locali, di privati, italiani ed esteri;
- e) Dai proventi di sottoscrizioni, manifestazioni ed altre iniziative ed attività anche mediante offerte di beni o servizi patrocinati, promossi e curati dall'associazione o da altri in suo favore;
- f) Beni immobili;
- g) Beni mobili in possesso dell'associazione come da inventario.

ART. 6: ORGANI.

Gli organi statutari dell'associazione sono:

- 1) L'assemblea dei soci;
- 2) Il Presidente;
- 3) Il Consiglio di amministrazione;
- 4) L'organo di Controllo ed Il collegio dei revisori.

ART. 7: ASSEMBLEA: COSTITUZIONE;

L'assemblea è costituita da tutti i soci aventi diritto a parteciparvi cioè:

- a) Soci ordinari e collaboratori iscritti nel libro soci alla data della convocazione, nonché quelli eventualmente iscritti successivamente prima dell'inizio dell'assemblea, che abbiano versato la quota associativa relativa all'anno precedente se la convocazione avviene entro il 20 Febbraio, all'anno in corso se la data di convocazione è successiva al 28 Febbraio;
- b) Soci Benemeriti.

Hanno diritto al voto i soci in regola con la quota associativa per l'anno in corso e i soci benemeriti, comunque maggiorenni.

Il socio che è nell'impossibilità di partecipare personalmente all'assemblea può farsi rappresentare da un altro socio, con delega scritta su un apposito modulo intestato al socio inviatogli con l'avviso di convocazione.

Ogni socio potrà rappresentare solo un altro socio.

Il socio delegato deve consegnare alla presidenza, prima dell'inizio dell'assemblea, la delega in suo possesso. I membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori nelle assemblee ordinarie e straordinarie, non possono ricevere deleghe né dare la propria.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita;

- In prima convocazione quando siano presenti, personalmente o per delega almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto;
- In seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti personalmente o per delega aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in ogni caso quando siano presenti personalmente o per delega almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto.

ART. 8: ASSEMBLEA: COMPETENZE.

L'assemblea è organo sovrano rappresentativo della volontà dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi e dallo statuto, sono vincolanti per tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

All'assemblea ordinaria competono:

- a) La determinazione della quota associativa annuale minima per i soci ordinari;
- b) La determinazione della quota annuale minima per i soci collaboratori;
- c) La determinazione del numero, e la nomina del presidente e degli altri componenti del consiglio di amministrazione;
- d) La nomina dell'organismo di controllo e del collegio dei revisori ed il suo presidente;
- e) La nomina dei soci benemeriti;
- f) L'accettazione di donazioni, eredità, lasciti;
- g) L'acquisto, la trasformazione e l'alienazione di beni immobili;
- h) L'approvazione del programma delle attività e dei bilanci preventivo e consuntivo;
- i) La delibera su qualsiasi altro argomento sottoposto dal consiglio di amministrazione;
- j) L'esclusione del socio per gravi motivi ai sensi dell'art.24 c.c.

k) La modifica dello Statuto nei limiti espressamente previsti dalla legge e dal codice del terzo settore.

All'assemblea straordinaria competono:

- a) La modifica dello Statuto nei casi non contemplati dalla legge per la competenza dell'assemblea ordinaria;
- b) Lo scioglimento dell'associazione nominando uno o più liquidatori, determinando le modalità di liquidazione del patrimonio e di devoluzione dei beni residui (vedi anche art.20).

ART. 9 ASSEMBLEA: CONVOCAZIONE.

L'assemblea viene convocata dal presidente, o da chi ne fa le veci, con avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo – che può anche essere diverso da quello della sede dell'associazione- da inviarsi ai soci almeno 10 gg. Prima della data stabilita per l'assemblea stessa.

L'avviso dovrà contenere anche la data per la seconda convocazione, da tenersi non oltre il giorno successivo con le stesse modalità.

Quando vi siano modifiche statutarie all'ordine del giorno l'avviso dovrà contenere in allegato anche il nuovo testo proposto.

L'assemblea è convocata entro il 30 Aprile di ciascun anno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e per l'approvazione del programma di attività e del bilancio preventivo.

L'assemblea viene convocata entro il 30 Aprile di ciascun anno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e per l'approvazione del programma di attività e di bilancio preventivo.

L'assemblea viene convocata inoltre ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno o sia richiesta, previa motivazione, dal collegio dei revisori o da almeno un quarto dei Soci aventi diritto al voto (determinato ai sensi dell'art.7) entro un mese dalla ricezione della richiesta.

ART.10: ASSEMBLEA: UFFICIO DI PRESIDENZA.

L'assemblea dei soci viene presieduta dal presidente o da chi ne fa le veci: in mancanza, da chi viene designato dalla maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto.

Il presidente dell'assemblea nomina il segretario: per l'assemblea straordinaria nella persona di un notaio.

Il presidente dell'assemblea nomina pure due scrutatori quando l'assemblea determini di deliberare a schede segrete sulla nomina del presidente, dei consiglieri, dei revisori o su altro argomento di sua competenza.

ART.11: ASSEMBLEA: DELIBERAZIONI.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio di amministrazione non hanno diritto al voto.

L'assemblea vota per alzata di mano, salvo che essa stessa deliberi di votare per appello nominale o schede segrete.

Nelle assemblee le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti, intendendosi per maggioranza quella computata sulla base del numero dei presenti personalmente o per delega aventi diritto al voto all'inizio dell'assemblea.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati (art.21 c.c.).

Le determinazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario dell'assemblea o dal notaio; tutti i verbali devono essere scritti nell'apposito libro.

ART. 12: IL PRESIDENTE.

Il presidente ha la responsabilità della firma sociale e la rappresentanza e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio e davanti a qualsiasi autorità amministrativa, in qualsiasi sede e grado. Il presidente garantisce l'applicazione delle delibere dell'assemblea e del consiglio, con il coinvolgimento degli altri membri, riferendo al consiglio stesso eventuali ostacoli incontrati che ne

abbiano impedito l'attuazione o l'abbiano modificata, e in quest'ultimo caso richiedendone la ratifica.

In caso di dimissioni del Presidente lo sostituisce il Vicepresidente che convoca una assemblea da tenersi entro 60 giorni per le nuove elezioni.

ART. 13: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: COMPOSIZIONE.

Il consiglio di amministrazione è composta dal presidente e da non meno di quattro a non più di otto altre persone anche non soci, non nominati dall'assemblea tra coloro che hanno dato esplicitamente la propria disponibilità e hanno presentato il proprio programma. La maggioranza del consiglio di amministrazione dovrà comunque essere costituita da soci.

I componenti del consiglio durano in carica un anno; sono rieleggibili e prestano la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese anticipate per conto dell'associazione nell'espletamento del loro mandato, entro i limiti fissati dal consiglio stesso (ai sensi delle L.266/91).

I componenti che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre riunioni consecutive, sono equiparati a dimissionari. Per questo caso e se vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più componenti, gli altri provvedono a sostituirli tra i primi dei non eletti, con delibera consiliare; quelli così nominati restano in carica fino alla prima assemblea dei soci che delibera al riguardo.

L'intero consiglio cessa ufficio, quando viene meno per dimissioni o per altre cause la maggioranza dei suoi componenti; gli altri suoi componenti rimangono in carica per la sola gestione ordinaria finché l'assemblea dei soci convocata d'urgenza e comunque non oltre i quarantacinque giorni dalla cessazione della maggioranza, da essi o, in mancanza di tutti i consiglieri, dal collegio dei revisori, abbia ricostituito il consiglio.

ART.14: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: CONVOCAZIONE.

Il consiglio di amministrazione viene convocato dal presidente o, in sua mancanza, da chi ne fa le veci, mediante avviso recante l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il

luogo della riunione, che può anche essere diverso dalla sede dell'associazione, da spedirsi a ciascun componente del consiglio e ai componenti del collegio dei revisori almeno dieci giorni prima dell'adunanza o, nel caso di urgenza, mediante telegramma da spedirsi almeno quarantotto ore prima dell'adunanza. Il consiglio può essere convocato anche telefonicamente con l'accordo di tutti i consiglieri almeno quarantotto ore prima dell'adunanza.

Il consiglio deve altresì essere convocato quando ne facciano richiesta scritta, indicandone l'ordine del giorno, almeno tre consiglieri o il collegio dei revisori; decorsi inutilmente dieci giorni da tale richiesta, il consiglio viene convocato dal collegio dei revisori.

ART.15 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: ADUNANZA E DELIBERAZIONI.

Le riunioni del consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti dei presenti, anche quando per qualsiasi motivo si allontanino o si astengano.

In caso di parità è determinante il voto del presidente della riunione.

Le deliberazioni consiliari debbono constare dal verbale trascritto nell'apposito libro e sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione.

ART. 16 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: COMPETENZE.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri occorrenti per il conseguimento e l'attuazione degli scopi statutari e per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, eccettuati quelli che la legge e il presente statuto riservano inderogabilmente all'assemblea dei soci.

Il consiglio nomina un vice presidente che sostituisce il presidente in caso di suo impedimento, assenza o mancanza anche per dimissioni.: può anche attribuire a uno o più dei suoi componenti poteri di rappresentanza e conferire anche ad altri le procure occorrenti per il proseguimento degli scopi dell'associazione.

Il consiglio può anche istituire comitati consultivi o operativi determinandone la durata, l'ordinamento e le norme di funzionamento.

Il consiglio può stipulare, eseguire, modificare e risolvere convenzioni, anche di contenuto economico-finanziario, per l'esercizio delle attività e l'attuazione di iniziative nell'ambito del programma e del bilancio preventivo approvati con facoltà di delegarne l'esecuzione.

Il consiglio delibera, inoltre, sulle domande di ammissione dei soci e sulla proposta all'assemblea dei soci benemeriti, determina i limiti per il rimborso delle spese sostenute dai propri soci per le attività prestate, come previsto dall'art. 2 legge 11/8/91 n.266.

ART.17 BILANCI ED AMMINISTRAZIONE.

Il Bilancio dell'ETS va depositato entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del terzo settore, ai fini della pubblicazione. Il bilancio è comunque pubblicato sul sito internet dell'ETS.

L'anno finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni anno finanziario, il consiglio presenta all'assemblea dei soci, entro il 30 aprile, il bilancio consuntivo dell'anno finanziario precedente comprendente il conto finanziario e quello patrimoniale, con allegati i riepiloghi dei residui, del conto di cassa e delle eventuali gestioni con contabilità separate e il programma annuale delle attività ed il bilancio preventivo di competenza, comprendente le somme che si prevede di dover pagare nell'anno finanziario successivo.

Ciascun bilancio viene corredato da una relazione del consiglio di amministrazione che illustra il contenuto del bilancio stesso, l'andamento ed i fatti di rilievo della gestione, le eventuali variazioni di bilancio, con particolare riguardo ai programmi ed alle attività allo studio, in corso e realizzate.

I documenti sopra citati verranno depositati presso la sede, con cinque giorni di anticipo rispetto alla data fissata per l'assemblea convocata al fine dell'approvazione.

Il Consiglio di amministrazione delibera, con il parere favorevole del collegio dei revisori, il regolamento amministrativo –contabile contenente le attribuzioni e le

norme per l'andamento amministrativa, la tenuta della contabilità, la formazione dei bilanci, l'espletamento, la formazione dei bilanci, l'espletamento dei servizi di cassa, quest'ultimo affidato al tesoriere, se nominato dal consiglio anche al di fuori dei suoi componenti, o ad una banca, designata dal consiglio medesimo.

L'associazione non distribuisce, neanche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che, per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Eventuali utili o avanzi di gestione saranno sempre destinati alla realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 18 COLLEGIO DEI REVISORI: COMPOSIZIONE.

Il collegio dei revisori è composto da tre persone anche non soci, nominate dall'assemblea dei soci che ne designa il presidente, scelto possibilmente tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili e negli albi professionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri, che non siano coniugi, parenti o affini entro il IV° grado dei componenti del consiglio di amministrazione.

I revisori durano in carica un triennio salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve e, comunque, fino all'approvazione dell'ultimo bilancio consuntivo del periodo ed alle nuove nomine assembleari; prestano la loro attività gratuitamente e sono rieleggibili.

Quando un revisore viene, per qualsiasi motivo, a cessare dalla carica prima della scadenza del suo mandato, la prima assemblea provvede a reintegrare il collegio, ferma la scadenza di esso al termine stabilito nel precedente comma.

ART. 19 ORGANI DI CONTROLLO

L'organo di controllo è composto da tre soci eletti dall'assemblea dei soci. Esso ha la medesima durata del consiglio direttivo e viene rinnovato in occasione del rinnovo delle cariche sociali. Compete all'organismo di controllo la vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione,

nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento. Effettua il monitoraggio delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida stabilite da leggi, regolamenti, e può esercitare la revisione legale e dei conti, nonché ha le medesime attribuzioni previste nei limiti espressamente previsti dall'art. 31 comma 1 del Codice del Terzo settore. Al superamento dei predetti limiti il controllo contabile è effettuato dal collegio dei revisori dei conti.

Al collegio dei revisori compete:

- a) Il controllo della gestione finanziaria e patrimoniale, dell'ordinato andamento amministrativo, della regolare tenuta della contabilità e della rispondenza dei bilanci alle risultanze contabili, accertando il rispetto delle norme di legge e del regolamento amministrativo- contabile;
- b) La presentazione all'assemblea dei soci di una propria relazione con gli eventuali rilievi sull'andamento amministrativo-contabile ed economico-finanziario.
- c) Provvedere, occorrendo, a richiedere la convocazione dell'assemblea dei soci e del consiglio di amministrazione e, se del caso, a convocare i medesimi; a compiere quant'altro previsto dallo statuto di competenza del consiglio medesimo e dell'art. 2403 e seguenti del cod. civile.

ART.20 DISPOSIZIONI FINALI.

Per tutto quanto non contemplato e regolato da questo statuto, si applicano le norme del codice del Terzo settore, del codice civile e le altre disposizioni di legge in materia altresì applicabili agli Enti del terzo settore, non aventi per oggetto l'esercizio di attività commerciali né fini di lucro, con finalità solidaristiche e di utilità sociale.

In caso di scioglimento dell'associazione il suo patrimonio sarà devoluto nelle forme espressamente previste dal codice del terzo settore ed in difetto verrà devoluto ad altri Enti del terzo settore che hanno medesimo scopo.

Copia conforme all'originale.

